

REGIONE  
TOSCANA

Repubblica Italiana



# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 68

mercoledì, 15 luglio 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: [redazione@regione.toscana.it](mailto:redazione@regione.toscana.it)

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 57

**Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi).** *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 58

**Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del “Ponte degli Alberghi” e del “Ponte dei Mandrini” nel territorio della Provincia di Pistoia.** ” 4

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 59

**Intervento straordinario ed urgente per fronteg-**

**giare le gravi conseguenze economiche relative al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l’abitato del Comune di Aulla (MS).** ” 6

**SEZIONE III****COMMISSARI REGIONALI  
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO  
9 luglio 2020, n. 90

**O.C.D.P.C. n. 611 del 17/10/2019 ARTICOLO 3: definizione delle priorità e delle modalità attuative per il riconoscimento e l’erogazione di contributi di immediato sostegno nei confronti delle attività economiche e produttive extra-agricole interessate dagli eventi di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 19/09/2019.** ” 9

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 57

**Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi).**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1 - Modifiche alla l.r. 53/2020

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i bis), o) e q) e l'articolo 11 dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi);

Considerato quanto segue:

1. La tutela e valorizzazione dell'attività sportiva rientra fra i principi informatori delle azioni della Regione Toscana, in quanto tale attività è volta al benessere psico-fisico della persona;

2. L'emergenza coronavirus, imponendo per finalità di prevenzione della diffusione del contagio l'interruzione protratta delle attività sportive, ha determinato, oltre che una crisi di carattere sociale connessa alla carenza di attività sportiva, una marcata crisi economica del settore che gestisce gli impianti sportivi, soprattutto per la pratica sportiva a livello dilettantistico;

3. La l.r. 53/2020 ha disposto quindi interventi di sostegno al settore sportivo e, nell'ambito di questo, alle

realità più colpite dalla sospensione delle attività sportive, ovvero quelle che garantiscono la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica;

4. La legge regionale citata ha, nello specifico, previsto interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (SSD) iscritte al Registro del CONI che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale;

5. Il territorio regionale presenta numerose realtà di gestione e custodia di impianti sportivi riconducibili ad associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e ad organismi sportivi;

6. Appare necessario integrare la previsione della l.r. 53/2020 estendendo alle ASD e agli organismi sportivi che gestiscono o hanno in custodia impianti sportivi sul territorio della Toscana gli interventi di sostegno già destinati alle SSD che svolgono tali attività. Tale previsione peraltro non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale;

7. Coerentemente con la tempistica della l.r. 53/2020, si rende opportuno prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche alla l.r. 53/2020

1. Il titolo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Misure di sostegno alle società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi), è sostituito dal seguente: "Misure di sostegno all'attività sportiva dilettantistica".

2. Al punto 4 del preambolo della l.r. 53/2020 dopo le parole: "società sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "(SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e agli organismi sportivi".

3. Al comma 1, dell'articolo 1 della l.r. 53/2020, dopo le parole: "società sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "(SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi".

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 53/2020 le parole: "iscritte al Registro nazionale associazioni e società sportive dilettantistiche del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)" sono sostituite dalle seguenti: "(SSD), associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al registro del CONI ed organismi sportivi".

## Art. 2

## Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio del Consiglio regionale.

## Art. 3

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 10 luglio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.07.2020.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 7 luglio 2020, n. 478

**Proponente:**

**Consigliere** Eugenio Giani

**Approvata** in data 7 luglio 2020

**Divenuta** legge regionale 44/2020 (atti del Consiglio)

**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 6 luglio 2020, n. 53, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 6 luglio 2020, n. 53

## LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 58

**Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e del "Ponte dei Mandrini" nel territorio della Provincia di Pistoia.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

## SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Intervento finanziario straordinario a favore delle attività economiche e produttive

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Considerato quanto segue:

1. La Provincia di Pistoia ha disposto, con propria ordinanza 7 maggio 2019, n. 48, il divieto di transito a tutti gli autoveicoli lungo la strada provinciale (SP) n. 20 Popiglio - Fontana Vaccaia dal km 20+000 (loc. piazzale Beatrice) al km 21+600 (600 metri dopo ponte sul torrente Sestaione in direzione Abetone), a causa delle condizioni del ponte sul torrente Sestaione posto al km 21+000, noto come "Ponte dei Mandrini";

2. La sopracitata ordinanza 48/2019 ha determinato la chiusura del collegamento tra la Val Sestaione e Abetone dalla sua data di adozione fino al 13 febbraio 2020, comportando disagi alla popolazione residente e compromettendo l'afflusso turistico della Val Sestaione, con conseguenti danni alla cittadinanza e alle imprese del territorio e un forte disagio economico per le attività imprenditoriali con sede nelle frazioni del Comune di Abetone Cutigliano raggiungibili attraverso il suddetto ponte;

3. La Provincia di Pistoia ha, inoltre, disposto con successiva ordinanza 5 giugno 2019, n. 54, il divieto di transito, veicolare e pedonale, sul ponte sul torrente